

Lavoro: l'offerta congrua non esiste

 lavoce.info/archives/107156/lavoro-lofferta-congrua-non-esiste

Simone Cerlini

27 febbraio 2025



L'offerta congrua per il sostegno al reddito e le regole per l'ingresso dei lavoratori extracomunitari dimostrano la difficoltà a cogliere le logiche reali del mercato del lavoro. Altre soluzioni, come i contratti di somministrazione, si rivelano più adeguate.

Disoccupati e immigrati di fronte a norme inapplicabili

Due esempi di regolazione dimostrano quanto il legislatore italiano fatichi a cogliere le logiche reali del mercato del lavoro. Le regole sulla cosiddetta “condizionalità” del sostegno al reddito e quelle sull’immigrazione, pur nate con obiettivi di equità e controllo, finiscono per essere inapplicabili o controproducenti.

L’articolo 21 del decreto legislativo 150 del 2015 detta una nuova disciplina della “condizionalità”, che subordina l’accesso ai sostegni al reddito alla disponibilità del beneficiario ad accettare offerte di lavoro o a partecipare a percorsi di politica attiva e formazione. L’articolo 25, invece, specifica il principio nel caso dell’offerta congrua, stabilendo che l’offerta deve essere in linea con le competenze e le esperienze del lavoratore, tra altri criteri. Nella realtà, nessun imprenditore selezionerà un candidato solo sulla base di criteri formali, senza incontrarlo o valutarne le competenze. Qualora il percettore fosse obbligato a sostenere un colloquio, potrebbe mostrarsi inadatto a una posizione di proposito per evitare di perdere il beneficio, rendendo il processo selettivo inefficace. Come già Francesco Giubileo ha messo in luce su questo sito tre anni fa, in concreto “L’offerta congrua non esiste”. Il dibattito sui dettagli della previsione cui

abbiamo assistito con interventi di insigni analisti e parti sociali sembra un diversivo per nascondere il fatto che nel mercato del lavoro reale un'offerta congrua come pensata dal legislatore è una finzione teorica.

Analogamente, la legge Bossi-Fini del 2002, che ha introdotto i decreti flussi per programmare le quote di lavoratori stranieri ammessi in Italia annualmente, intende la relazione tra impresa e lavoratore come una relazione astratta, con nessuna attinenza alle dinamiche reali. La normativa prevede che solo chi è già in possesso di un contratto possa entrare in Italia. L'impresa deve fare richiesta di un lavoratore che non ha la possibilità di selezionare, non ha neanche la possibilità di avere un colloquio con lui. Il meccanismo peraltro intasa i centri per l'impiego di adempimenti inutili, perché li obbliga a verificare se non siano già presenti nei propri elenchi di persone disoccupate candidati proponibili per le posizioni aperte.

Di fatto, il sistema Bossi-Fini opera più come un meccanismo di regolarizzazione postuma per lavoratori già presenti in Italia piuttosto che come un canale di ingresso regolare basato su reali esigenze di mercato. Oppure viene sfruttato come strumento di ricongiungimento familiare indiretto, permettendo a imprenditori stranieri già in Italia di assumere conoscenti o parenti.

È l'assenza di conoscenza dei processi di selezione nel mercato del lavoro a causare un quadro regolatorio rigido con conseguenze contrarie allo spirito delle norme. Nel caso dell'offerta congrua la norma rende inapplicabile la condizionalità, nel caso della Bossi-Fini la legge promuove il lavoro irregolare e i ricongiungimenti non regolamentati, oltre che permettere abusi e sfruttamento, come dimostrano ogni giorno le notizie di cronaca.

Per promuovere una immigrazione di qualità, che possa rispondere ai bisogni del nostro tessuto economico, la soluzione più ovvia è l'introduzione di un permesso per ricerca di lavoro per stranieri, che consentirebbe di entrare in Italia in modo regolare e sottoporsi a processi selettivi. Per promuovere il lavoro rispetto ai trasferimenti, potrebbe essere utile permettere la cumulabilità del sostegno al reddito per lavori a bassa retribuzione, facendo del salario un'opzione incontestabilmente preferibile rispetto al mero sostegno del reddito o al lavoro irregolare. Edmund Phelps, nel suo *Rewarding work*, già nel lontano 1997, ha dimostrato che aumentare i salari nelle occupazioni scarsamente remunerate rende il lavoro, anche per le persone a bassa qualificazione, l'opzione preferibile rispetto all'inattività o al lavoro nero. In Italia, invece, la condizionalità per offerta congrua è basata su un vincolo burocratico inapplicabile piuttosto che su incentivi reali.

I meriti del contratto di somministrazione

In questo contesto, i contratti di somministrazione si segnalano come uno strumento in grado di favorire la stabilizzazione lavorativa: si tratta nei fatti di una politica attiva. Secondo il rapporto dell'Università Roma Tre (*Il lavoro tramite agenzia: caratteristiche e percorsi di stabilizzazione*, Roma Tre Press, 2024), il tasso di conversione dei contratti di somministrazione in rapporti a tempo indeterminato è significativamente più alto rispetto ad altre forme contrattuali, così come il tempo di rientro dopo la cessazione di un contratto in somministrazione è significativamente più breve (rispetto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in primo luogo), soprattutto a seguito della ripresa post-pandemica.

Certamente il cumulo non può essere autorizzato ovunque, per non scatenare la corsa a comportamenti opportunistici. Al netto delle opinioni sulle agenzie per il lavoro e al ruolo della somministrazione, che sconta peraltro forti variazioni congiunturali, premiare i salari per il reinserimento attraverso il cumulo potrebbe rendere attrattivi posti di lavoro strutturalmente poveri, ma in aziende che generano valore nell'interesse pubblico, come nella cooperazione sociale, nell'istruzione e formazione, nell'assistenza, nella cultura, nella difesa dell'ambiente e del territorio.

Permettere la cumulabilità tra sostegno al reddito e lavoro regolare – che sia in somministrazione, in aziende del terzo settore o con finalità sociali – offrirebbe un incentivo concreto per il reinserimento lavorativo. Sarebbe più efficace di qualsiasi condizionalità basata su proposte di contratti che, nella pratica, non si realizzano mai.